


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] esponeva:

- ✓ di essere stata cessionaria di tutti i crediti della [REDACTED] classificati "a sofferenza" a partire dal 29 giugno 2002;
- ✓ che un portafoglio di crediti, fra i quali quello che rileva per questa causa era stato poi ceduto alla [REDACTED] la quale aveva in seguito conferito a [REDACTED] il mandato per svolgere l'attività di gestione, amministrazione e riscossione dei crediti ceduti;
- ✓ che, in particolare, fra tali crediti vi era quello per € 102.881,54, conseguente al decreto ingiuntivo nr. 3035/1998 che la [REDACTED] aveva a suo tempo ottenuto nei confronti del sig. [REDACTED] cittadino italiano residente in [REDACTED];
- ✓ che, a seguito di tale decreto ingiuntivo, era stata iscritta ipoteca giudiziale su beni immobili in Milano e Brunate (CO), dei quali il sig. [REDACTED] risultava comproprietario;
- ✓ che la [REDACTED] era intervenuta, quale creditrice privilegiata, in procedure esecutive immobiliari promosse nei confronti del sig. [REDACTED] dalla [REDACTED] davanti al Tribunale di Como e dalla [REDACTED] davanti al Tribunale di Milano;
- ✓ che in data 8 giugno 2004 il sig. [REDACTED] aveva rinunciato all'eredità di [REDACTED] e che alla data del 19 febbraio 2007 era ancora debitore della somma di € 108.531,06;
- ✓ che la rinuncia all'eredità pregiudicava le opportunità di soddisfacimento del credito, per la cui riscossione era incaricata la società attrice;
- ✓ che era, quindi, interesse di [REDACTED] impugnare la rinuncia da parte del sig. [REDACTED] all'eredità della sig.ra [REDACTED] e farsi autorizzare ad accettarla in luogo del rinunziante, per far valere il suo credito sulla quota ereditaria di spettanza del sig. [REDACTED] fino alla concorrenza di € 108.531,06;



- ✓ ritenuto che la mera narrativa contenuta nell'atto di citazione riscontrata da documenti allo stesso allegati o successivamente prodotti nel termine assegnato all'udienza di prima comparizione, celebrata il 5 dicembre 2007, da conto della fondatezza delle domande dell'attore, che non sono state contraddette dal convenuto, rimasto contumace e che, pertanto, debbono essere interamente accolte;
- ✓ ritenuto che alla soccombenza del convenuto contumace debba seguire la condanna alla rifusione delle spese di lite della controparte, liquidate come da dispositivo;

PQM

**IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica**

definitivamente pronunciando, nella contumacia del convenuto [redacted] respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

DICHIARA

che la rinuncia all'eredità di [redacted] effettuata il 5 giugno 2004 da [redacted] costituisce atto in danno dei creditori del predetto ed

AUTORIZZA

[redacted] ad accettare l'eredità di [redacted] in nome e luogo del rinunciante [redacted] allo scopo di soddisfare sulle attività ereditarie di spettanza del predetto il credito fino alla concorrenza di € 108.531,06, oltre interessi dal 19 febbraio 2007 al saldo;

CONDANNA

[redacted] a rimborsare a [redacted] le spese di lite, che si liquidano in € 500,00 per spese, € 1.000,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, € 312,50 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 3.312,50, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 23 maggio 2008.

Stampa del Tribunale di Milano
23 Mag 2008
[redacted]

il Giudice
Giovanni Rollero

[redacted]
E.A. 26/6/08